



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Generale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460151 Fax. 0805460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it

COMUNICATO STAMPA

Con Decisione del 1° febbraio 2010 la Commissione Europea ha respinto la richiesta presentata dall'Italia di una deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM₁₀ in 12 zone ricadenti nel territorio di Campania, Sicilia e Puglia.

A riguardo si rileva quanto segue:

1. in Italia il monitoraggio del PM₁₀ in aria ambiente è diventato obbligatorio per le Regioni dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 60 del 2002, mentre i due limiti di legge da non superare per questo inquinante (concentrazione annuale di 40 µg/m³ e 35 superamenti giornalieri del valore di 50 µg/m³) sono obbligatori dal 1° gennaio 2005. In Puglia il monitoraggio del PM₁₀ da parte della regione Puglia è cominciato nel 2005 per intensificarsi negli anni successivi;
2. la Direttiva Comunitaria 2008/50 ha previsto la possibilità per gli Stati Membri di derogare dai suddetti limiti fino all'11 giugno 2011, nei casi in cui i superamenti dei limiti siano imputabili alle caratteristiche specifiche del sito di monitoraggio, alle condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri. In caso di accoglimento da parte della Commissione Europea della richiesta di deroga, lo Stato membro non è soggetto né all'apertura di procedura di infrazione per gli eventuali superamenti dei limiti di legge misurati a partire dal 2005, né a rispettare tali limiti fino all'11 giugno 2011;
3. in Puglia sono stati registrati superamenti dei limiti di legge a partire dal 2005. Nel corso del 2006, essendo state attivate ulteriori stazioni di monitoraggio di PM₁₀, il numero di città con superamenti è risultato superiore all'anno precedente. A partire dal 2007 è iniziato un trend favorevole di progressiva riduzione dei livelli di PM₁₀ in aria ambiente che è proseguito per il 2008 anno in cui la Regione Puglia ha approvato il Piano regionale di Qualità dell'Aria che prevede l'adozione di misure di risanamento di qualità dell'aria nelle aree critiche;
4. nel 2009 il trend positivo è stato confermato: infatti, l'unico superamento del limite di 35 superamenti annui si è registrato a Torchiarolo (BR), a causa della presenza di sorgenti locali (biomasse) - come si è potuto verificare in seguito ad un'intensa attività di monitoraggio specifica. In tutti gli altri siti le concentrazioni sono state al di sotto dei limiti di legge;
5. la Regione Puglia ha presentato domanda di deroga per i superamenti registrati negli anni 2005 e 2006 (in quanto anni di riferimento individuati dalla norma) in quattro distinte zone del proprio territorio, denominate IT1601, IT1602, IT1603 e IT1604. La Commissione Europea ha ritenuto di non concedere tale deroga specificando però che per le zone IT1602 e IT1604 non saranno necessarie deroghe visto che i valori limite sono già rispettati negli anni 2007 e 2008;



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Direzione Generale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460151 Fax. 0805460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it

6. per le zone IT1601 e IT1603 il non accoglimento della domanda di deroga è legato al non completo soddisfacimento della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione. Tuttavia, poichè nel 2009 si è rientrati nei limiti di legge anche in queste zone, ad oggi non sussiste più la necessità di deroga;
7. alla luce di questi elementi, è evidente che la Regione Puglia ha già realizzato nel 2009 gli obiettivi indicati dal Commissario all'ambiente Stavros Dimas che, in occasione della Decisione, ha dichiarato: *"La direttiva UE sulla qualità dell'aria del 2008 riconosce le difficoltà che alcuni Stati membri hanno incontrato per conformarsi agli standard sul PM10 entro la data fissata inizialmente, cioè il 2005, e prevede pertanto la possibilità di allungare provvisoriamente i tempi. La Commissione si aspetta tuttavia che gli Stati membri dimostrino in maniera evidente che stanno facendo il possibile per conformarsi al più presto alle norme dell'UE."*

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Giorgio ASSENNATO